

ribassi di tariffa o facilitazioni non potranno più essere rinnovati alla loro scadenza, e quelli stipulati dopo che il progetto di legge sulle convenzioni ferroviarie fu presentato alla Camera cesseranno di essere applicati quando andranno in vigore nuove disposizioni relative alle condizioni dei trasporti ferroviari. »

Ma io faccio osservare all'onorevole Nervo, che il secondo emendamento, cioè quello con cui vorrebbe sopprimere il secondo alinea, per sostituirvi altre disposizioni, mi pare non abbia più ragione di essere dopo la votazione avvenuta.

Le do quindi facoltà di parlare sulla prima parte del suo emendamento, onorevole Nervo.

Nervo. Sulla seconda parte della mia proposta la Camera ha già manifestato il suo avviso. Resta la prima parte, dove propongo che all'articolo terzo invece di dire " Le tariffe generali e speciali o le condizioni relative „ si dica " le tariffe ordinarie o generali, le tariffe differenziali e quelle speciali e le condizioni relative ecc. „

Perchè qui è il primo caso in cui coll'allegato *D* si fa distinzione fra le tariffe ordinarie e speciali. Ora, siccome ci sarà una grossa questione, sopra questa distinzione di tariffe, mi limito a proporre, o che si distingua, fin da ora che le tariffe differenziali non sono da considerarsi come le tariffe speciali, di cui parla l'articolo 416 del Codice di commercio, oppure che, se non si vuole stabilire questo, si sospenda la questione sino a che si tratterà dell'allegato *E*, la qual cosa potrebbe essere più opportuna e consentanea all'ordine adottato della discussione. Quindi credo che l'onorevole Commissione non dovrebbe avere difficoltà di sospendere la questione relativa alla distinzione da farsi fra le tariffe generali e differenziali e quelle speciali.

Io ho sollevata questa questione ora affinché quando si sia alla discussione dell'allegato *E*, non si venga a dire: ma coll'articolo 3 del capo I abbiamo già decisa la questione. Ecco perchè ho fatto fin da ora la proposta di distinguere fra queste due specie di tariffe.

Io credo che sia meglio che il Ministero e la Commissione accettino la mia proposta, cioè a dire di riservare questa discussione all'allegato *E*; ciò ammesso ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. È verissimo ciò che diceva l'onorevole Nervo: c'è una grave questione, se, cioè, sia rispettata o violata la disposizione dell'articolo 416 del Codice di commercio coll'ammettere alcune attenuazioni della responsabilità ordinaria delle

Società ferroviarie in quelle che nelle presenti convenzioni sono chiamate *tariffe speciali comuni*.

Non mi pare questo il momento in cui si possa discutere tale questione.

A mio avviso e secondo l'opinione di molti altri, che intendono prender parte alla discussione, la sua vera sede sarebbe nel titolo e negli articoli 4, 5 e 7 delle tariffe speciali comuni. Quindi io vorrei che, se accettata o respinta la modificazione che a quest'articolo propone l'onorevole Nervo, fra il Ministero, la Commissione e noi tutti fosse inteso e convenuto che l'anzidetta questione è riservata, e che se ne parlerà quando verranno in discussione le tariffe speciali comuni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Consento con quanto ha detto l'onorevole Bonacci, che la sede opportuna per trattare la questione sollevata dall'onorevole Nervo è quella delle condizioni dei trasporti per le tariffe speciali comuni. In esse si parla della limitazione di responsabilità, e quindi sarà allora il caso di vedere se essa è conforme o no al Codice di commercio.

Cosicchè l'articolo 3° può benissimo esser votato senza che quella questione sia pregiudicata in modo alcuno.

Presidente. Onorevole relatore?...

Corvetto, relatore. Volevo fare l'identica dichiarazione.

Presidente. Onorevole Nervo, ha inteso? Rimane impregiudicata la questione sollevata da Lei e alla quale si è associato anche l'onorevole Bonacci.

Intanto rimane approvato l'articolo 3°.

Anche all'articolo 5 l'onorevole Nervo ha proposto il seguente emendamento:

Modificare il primo alinea come segue: " Nella determinazione dei prezzi complessivi di trasporto non sarà tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo chilometro, e le frazioni di percorrenza eguali o superiori al mezzo chilometro saranno conteggiate come un chilometro compiuto. „

Al 2° alinea, dopo le parole: " Il calcolo dei prezzi si fa sulle distanze reali „ aggiungere: " risultanti da apposita tavola poliometrica indicante le distanze da stazione, a stazione compilata per ordine alfabetico.

" Detta tavola dovrà essere approvata per decreto reale entro il termine di tre mesi a partire dalla data in cui andranno in vigore nuove condizioni generali dei trasporti, delle quali essa farà parte integrante.